

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 12 febbraio 2021.

Modalità di richiesta e di erogazione ai beneficiari del reddito di cittadinanza del beneficio addizionale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

ED

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», ed in particolare:

l'art. 3, comma 9, primo periodo, che prevede che, in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del reddito di cittadinanza (Rdc), la variazione dell'attività è comunicata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro trenta giorni dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio;

l'art. 3, comma 9, terzo periodo, secondo cui, a titolo di incentivo non cumulabile con l'incentivo di cui all'art. 8, comma 4, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio;

l'art. 8, comma 4, primo periodo, in base al quale ai beneficiari del Rdc che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Rdc, nel limite di 780 euro mensili;

l'art. 8, comma 4, secondo periodo, che prevede che le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale debbano essere stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico;

l'art. 8, comma 5, primo periodo, secondo cui il diritto alla fruizione degli incentivi previsti dal medesimo articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 1, comma 1175 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

l'art. 12, comma 1, che autorizza la spesa complessiva a valere sulla quale insistono gli oneri del beneficio addizionale di cui all'art. 8, comma 4;

l'art. 12, commi 9 e 10, concernenti le procedure da seguire ai fini del rispetto dei limiti di spesa programmati, ivi comprese le attività di monitoraggio delle erogazioni degli incentivi di cui all'art. 8;

Visto l'art. 12, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;

Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 aprile 2019, relativo alle modalità di utilizzo della Carta reddito di cittadinanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Considerato che l'incentivo di cui al citato art. 8, comma 4 del decreto-legge n. 4 del 2019, consiste in un «beneficio addizionale» al Rdc, che trova presupposto nella percezione dello stesso, e che è necessario individuarne le modalità di richiesta ed erogazione, seguendo i principi e le regole – per quanto compatibili – della prestazione principale;

Decreta:

Art. 1.

Beneficiari

1. Il beneficio addizionale, a titolo di incentivo per l'avvio di attività di lavoro autonomo, di impresa individuale o di società cooperativa, intraprese entro i primi dodici mesi di fruizione del reddito di cittadinanza (Rdc), è concesso – ai sensi dell'art. 8, comma 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 – ai soggetti che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni:

a) risultino, al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale, essere componenti di un nucleo familiare beneficiario di Rdc in corso di erogazione;

b) abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;

c) non abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale;



d) non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di Rdc che abbiano già usufruito del beneficio addizionale di cui al presente decreto.

2. L'ammontare del beneficio addizionale, riconosciuto ad un determinato soggetto ai sensi dell'art. 8, comma 4 del decreto-legge n. 4 del 2019, è decurtato dell'importo eventualmente già erogato al medesimo soggetto o al suo nucleo familiare beneficiario del Rdc, a titolo di incentivo ai sensi dell'art. 3, comma 9, terzo periodo, del citato decreto-legge.

3. Restano fermi gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 3, comma 9 del decreto-legge n. 4 del 2019.

Art. 2.

Modalità di presentazione della domanda di accesso al beneficio addizionale

1. Ai fini del riconoscimento del beneficio addizionale di cui all'art. 1, l'avvio delle attività è comunicato, ai sensi dell'art. 3, comma 9 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, mediante modello «COM Esteso» entro trenta giorni dall'inizio della stessa attività.

2. Per le attività di cui all'art. 1, avviate nei mesi per i quali si è già fruito del Rdc e per le quali, tuttavia, non è stata effettuata la comunicazione obbligatoria nel termine dei trenta giorni dall'avvio, il beneficio addizionale non spetta.

3. Per le attività avviate e regolarmente comunicate, per le quali la fruizione del Rdc è ancora in corso, per fruire del beneficio addizionale è necessario effettuare una nuova comunicazione all'INPS mediante il nuovo schema di modello «COM Esteso», allegato al presente decreto.

Art. 3.

Importo del beneficio addizionale

1. Fermi restando i requisiti di cui all'art. 1, l'importo del beneficio addizionale è pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili. L'importo spettante è calcolato con riferimento al mese in cui è avviata l'attività oggetto di incentivazione.

Art. 4.

Riconoscimento ed erogazione del beneficio addizionale

1. Il beneficio addizionale è riconosciuto dall'INPS sulla base dei requisiti autodichiarati e delle informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e in quelli delle amministrazioni collegate. Resta salvo, in capo all'INPS, il potere di verifica delle condizioni autocertificate con il modello «COM Esteso» per l'accesso al beneficio addizionale.

2. Il beneficio addizionale è erogato dall'INPS in un'unica soluzione entro il secondo mese successivo a quello della domanda, con accredito sul conto corrente (codice IBAN) indicato in sede di presentazione della domanda, o tramite bonifico domiciliato, nel rispetto della soglia massima prevista dalla legge per il pagamento in contanti.

3. L'erogazione del beneficio addizionale oggetto del presente decreto avviene nel rispetto delle disposizioni finanziarie di cui all'art. 12, commi 1, 9 e 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

Art. 5.

Revoca del beneficio addizionale

1. Il beneficio addizionale viene revocato nelle seguenti ipotesi:

a) qualora l'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, oggetto di incentivazione, cessi prima di dodici mesi dall'avvio della stessa, o nel caso in cui il percettore del beneficio addizionale abbia ceduto la propria quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, entro i dodici mesi dalla sottoscrizione della quota medesima;

b) qualora il Rdc, in corso di erogazione al momento della richiesta del beneficio addizionale, sia oggetto di revoca nelle ipotesi previste dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

c) qualora il beneficiario incorra nelle ipotesi di decadenza dal Rdc di cui all'art. 7 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, o sia destinatario di un provvedimento dell'autorità giudiziaria emanato ai sensi del successivo art. 7-ter.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 12 febbraio 2021

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
CATALFO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GUALTIERI

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 931



Richiesta del beneficio economico ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE IL RdC

PROTOCOLLO INPS DI DOMANDA DI RdC

Io sottoscritto

(DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO DICHIARANTE IN QUALITÀ DI RICHIEDENTE IL RDC/PDC O APPARTENENTE AL SUO NUCLEO FAMILIARE)

 Cognome

 Nome

 Codice Fiscale

 Data di nascita

 Comune di nascita

 Prov.

 Stato

Consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 48, 73, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000)

Chiedo l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, consistente in un "beneficio aggiuntivo" al Reddito di cittadinanza, pari a sei mensilità

A tale fine, dichiaro che:

- al momento della presentazione della domanda di beneficio aggiuntivo sono componente di un nucleo familiare beneficiario di RdC, in corso di erogazione;
- ho intrapreso dal gg/mm/aaaa, entro i primi dodici mesi di fruizione del Reddito di cittadinanza, attività lavorativa autonoma e/o libero professionista, per la quale sono iscritto alla gestione separata INPS;
- ho intrapreso, con iscrizione in CCIAA, dal gg/mm/aaaa, entro i primi dodici mesi di fruizione del Reddito di cittadinanza, attività di impresa individuale o impresa familiare o quale socio dell'impresa, per la quale sono iscritto all'INPS a una di queste gestioni: artigiani, commercianti, coltivatori diretti;
- ho sottoscritto il gg/mm/aaaa, entro i primi dodici mesi di fruizione del Reddito di cittadinanza, una quota di capitale sociale di una cooperativa, iscritta in CCIAA, nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;
- non ho cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio aggiuntivo, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non ho sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio aggiuntivo;
- non sono componente di un nucleo familiare beneficiario di RdC che abbia già usufruito del beneficio aggiuntivo di cui all'articolo 8 comma 4 del decreto-legge n. 4 del 2019.

Dichiaro, inoltre, di essere consapevole che il beneficio aggiuntivo sarà essere revocato e quindi dovrà essere restituito:

- qualora l'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, oggetto di incentivazione, cessi prima di 12 mesi dall'avvio della stessa, o nel caso in cui il percettore del beneficio aggiuntivo abbia ceduto la propria quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, entro i 12 mesi dalla sottoscrizione della quota medesima;
- qualora il RdC, in corso di erogazione al momento della richiesta del beneficio aggiuntivo, sia oggetto di revoca nelle ipotesi previste dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- qualora il beneficiario incorra nelle ipotesi di decadenza dal RdC di cui all'articolo 7 del citato decreto-legge n. 4/2019, o sia soggetto di provvedimento dell'autorità giudiziaria emanato ai sensi del successivo articolo 7 ter.

Dichiaro, infine, di essere consapevole:

- che il beneficio aggiuntivo è riconosciuto dall'INPS sulla base dei requisiti autodichiarati in domanda e delle informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e in quelli delle amministrazioni collegate;
- che resta salvo, in capo all'INPS, il potere di verifica delle condizioni autocertificate con il modello "COM Esteso" per l'accesso al beneficio aggiuntivo, nonché degli impegni presi in sede di richiesta, pena la revoca del beneficio stesso.



MODALITÀ DI PAGAMENTO

Indicare solo una modalità di pagamento:

- bonifico bancario/postale
- libretto postale
- bonifico domiciliato (pagamento in contanti allo sportello delle Poste, secondo i limiti previsti dalla normativa vigente)

IBAN _____

(compilare solo in caso di bonifico bancario/postale e di libretto postale.

L'IBAN dovrà essere obbligatoriamente intestato al richiedente e/o al tutore; diversamente, la prestazione non potrà essere erogata)

In caso di indicazione di IBAN non corretto (perché formalmente errato o non intestato al richiedente/tutore) il pagamento avverrà con bonifico domiciliato.

21A02710

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 7 maggio 2021.

Trasferimento della sede dei Servizi di pubblicità immobiliare di Saluzzo presso l'Ufficio provinciale di Cuneo - Territorio.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, recante le norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 1972, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 14 ottobre 1972, recante approvazione delle norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse;

Visto l'art. 64 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale prevede che le sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, istituite ai sensi dell'art. 42, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, possano essere trasferite presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio da cui dipendono per competenza;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 10 maggio 2011, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia del territorio in data 10 maggio 2011, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente l'attribuzione delle funzioni di conservatore dei registri immobiliari, laddove è stata considerata l'opportunità di individuare specifiche strutture organizzative, di norma a livello non dirigenziale, competenti in materia di pubblicità immobiliare;

Visto l'art. 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto, con decorrenza dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate;

Considerato che, in attuazione del citato provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 10 maggio 2011, è stato istituito presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, ora Uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia delle entrate, ad eccezione di Bolzano, Gorizia, Trento e Trieste, il Reparto servizi di pubblicità immobiliare e che, attualmente, ciascuna Sezione staccata di pubblicità immobiliare costituisce un'Area servizi di pubblicità immobiliare;

Considerato che l'Area servizi di pubblicità immobiliare di Saluzzo non è operante in città sede circondariale di tribunale;

Considerata l'opportunità, in relazione alle esigenze di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa, di trasferire l'Area servizi di pubblicità immobiliare operante nella sede di Saluzzo presso l'Ufficio provinciale di Cuneo - Territorio;

